



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE GENERALE SALUTE  
VETERINARIA

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano

Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[sanita@pec.regione.lombardia.it](mailto:sanita@pec.regione.lombardia.it)

Protocollo H1.2014.0033653 del 15/10/2014

Firmato digitalmente da PIERO FRAZZI

A

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
VETERINARIO VIA BORGO PALAZZO, 130  
24125 (BG) Email:  
[direzione.dpv@asl.bergamo.it](mailto:direzione.dpv@asl.bergamo.it)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
VETERINARIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 15  
25100 BRESCIA (BS) Email:  
[servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it](mailto:servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL DI COMO  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
VETERINARIO VIA STAZZI, 3 22100 COMO  
(CO) Email:  
[prevenzione.veterinaria@asl.como.it](mailto:prevenzione.veterinaria@asl.como.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL DI LECCO  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
VETERINARIO CORSO CARLO ALBERTO, 120  
23900 LECCO (LC) Email:  
[dipartimento.veterinario@asl.lecco.it](mailto:dipartimento.veterinario@asl.lecco.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL DI LODI  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
VETERINARIO PIAZZA OSPITALI, 10 26900 LODI  
(LO) Email:  
[dipartimento.prevveterinaria@asl.lodi.it](mailto:dipartimento.prevveterinaria@asl.lodi.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL DI  
CREMONA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
VETERINARIO VIA BELGIARDINO, 2 26100  
CREMONA (CR) Email:  
[dipprevet@aslcremona.it](mailto:dipprevet@aslcremona.it)

AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL DI  
MANTOVA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
VETERINARIO VIA DEI TOSCANI, 1 46100  
MANTOVA (MN) Email:  
[dipartimento.veterinario@aslmn.it](mailto:dipartimento.veterinario@aslmn.it)

**Referente per l'istruttoria della pratica:** GIOIA MARIA VALTORTA    Tel. 02/6765.3224

AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL DI  
MILANO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
VETERINARIO VIALE MOLISE, 66/B 20137  
MILANO (MI) Email:  
dipveterinario@asl.milano.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL DI  
MILANO 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
VETERINARIO VIA VALLE, 9 20013 MAGENTA  
(MI) Email:  
veterinario.segreteria.dipartimento@aslmi1.  
mi.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL DI  
MILANO 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
VETERINARIO VIA AMENDOLA, 3 20066  
SEGRATE (MI) Email:  
dipartimentoveterinario@aslmi2.it

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
VETERINARIO VIA NOVARA, 3 20832 DESIO  
(MB) Email:  
dip.prev.veterinaria@pec.aslmb.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL DI PAVIA  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
VETERINARIO VIA INDIPENDENZA, 3 27100  
PAVIA (PV) Email:  
protocollo@pec.asl.pavia.it

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
VETERINARIO Via Nazario Sauro n. 36/38  
23100 (SO) Email:  
dipartimento.veterinario@pec.asl.sondrio.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL VALLE  
CAMONICA - SEBINO DIPARTIMENTO DI  
PREVENZIONE VETERINARIO VIA NISSOLINA, 2  
25043 BRENO (BS) Email:  
dip.veterinario@aslvallecamonicensebino.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL DI VARESE  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
VETERINARIO VIA OTTORINO ROSSI, 9 21100  
VARESE (VA) Email:  
protocollo@pec.asl.varese.it

**Oggetto : Regolamento (CE) N. 889/2008 relativo alla produzione biologica - procedura operativa per l'applicazione dell'art. 18, comma 1**

Per opportuna conoscenza ed il seguito di competenza si rappresenta quanto segue.

IL D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall'art. 2 comma 1, lett. b), paragrafo "Mutilazione e altre pratiche" dispone che *"È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il*



solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda."

Il Regolamento (CE) N. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli dispone all'art. 18 che " Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato."

Il MIPAAF con decreto n. 0018354-27/11/2009 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici" prevede che "Le pratiche di cui al paragrafo 1 art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate secondo le modalità previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall'art. 2 comma 1, lett. b), paragrafo "Mutilazione e altre pratiche", e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato, verifica il rispetto di tali procedure."

La nota ministeriale prot. n. 0012936-18/06/2014-DGSAF, allegata in copia alla presente, identifica come autorità sanitaria competente per territorio, il Servizio veterinario.

Si fornisce la seguente procedura operativa per consentire ed uniformare l'attuazione delle **mutilazioni sugli animali degli allevamenti ad indirizzo biologico**, nel rispetto delle disposizioni sopra enunciate.

Il proprietario/detentore degli animali:

- presenta alla ASL competente per territorio, e per conoscenza al proprio Organismo di controllo, **l'istanza per l'ottenimento del parere sanitario** per l'esecuzione di mutilazioni in allevamenti ad indirizzo biologico ai sensi del Reg. n. 2008/889/CE (modello di istanza allegato),
- **conserva e rende disponibile alle autorità di controllo** la seguente **documentazione** inerente la mutilazione:
  - o **istanza protocollata presentata alla ASL,**
  - o **verbale di sopralluogo della ASL con parere favorevole all'esecuzione della mutilazione**
  - o **la dichiarazione di esecuzione dell'intervento di mutilazione da parte del medico veterinario con l'identificazione degli animali coinvolti.**

Il veterinario ufficiale:

- **entro 30 gg.** dal ricevimento della istanza, eseguirà un **sopralluogo** per accertare la sussistenza delle motivazioni addotte per l'esecuzione della mutilazione e descritte nella stessa,
- sul **verbale del sopralluogo**, valutate le motivazioni di cui sopra, **esprimerà il parere sanitario** (favorevole o sfavorevole) per l'esecuzione della mutilazione sugli animali identificati nell'istanza. Come di consueto, una copia del verbale di sopralluogo, sottoscritta dal proprietario/detentore degli animali, sarà lasciata al sottoscrittore che la conserverà con la documentazione sanitaria.

Il medico veterinario, individuato nell'istanza:

- **esegue la pratica di mutilazione "autorizzata"** (possesso del parere sanitario favorevole della ASL),



- **registra**, sul registro dei trattamenti, i medicinali veterinari utilizzati per l'anestesia e l'analgesia,
- **rilascia la dichiarazione di esecuzione dell'intervento con l'identificazione degli animali coinvolti**.

FIGURE COINVOLTE	COMPITI ASSEGNATI
proprietario/detentore degli animali e medico veterinario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• presentazione alla ASL competente per territorio l'istanza per l'ottenimento del parere sanitario per l'esecuzione di mutilazioni</li> </ul>
veterinario ufficiale della ASL competente per territorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sopralluogo entro 30 gg. dal ricevimento della istanza</li> <li>• parere sanitario (favorevole o sfavorevole) sul verbale di sopralluogo</li> </ul>
medico veterinario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• esecuzione della pratica "autorizzata" registrazione sul registro dei trattamenti dei medicinali veterinari utilizzati per anestesia ed analgesia</li> <li>• rilascio della dichiarazione di esecuzione dell'intervento di mutilazione con l'identificazione degli animali coinvolti</li> </ul>
proprietario/detentore degli animali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• conservazione e messa a disposizione delle autorità di controllo della documentazione relativa alla mutilazione (istanza, verbale di sopralluogo con parere favorevole e dichiarazione di esecuzione dell'intervento di mutilazione con l'identificazione degli animali coinvolti)</li> </ul>

Si sottolinea, come indicato nella nota del Ministero della salute allegata in copia, che gli interventi di decorazione non comprendono la cauterizzazione dell'abbozzo corneale che è disciplinata dal D.Lgs. 146/2001.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

PIERO FRAZZI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

